



**STATUTO - REGOLAMENTO**  
**LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI**  
**SERIE A**

(approvato dall'Assemblea in data 1 luglio 2010)

**STATUTO - REGOLAMENTO**  
**DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A**

**TITOLO I**

**LA LEGA E LA SOCIETA'**

**Art. 1 - Natura e attribuzioni**

1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito: Lega Serie A) associa in forma privatistica le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al Campionato di Serie A e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti.
2. La Lega Serie A, quale associazione di categoria di società, affiliate alla F.I.G.C., agisce altresì nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle norme federali e, per il raggiungimento delle proprie finalità, gode di autonomia organizzativa ed amministrativa.

Quando ha funzioni rappresentative delle società associate, essa svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizioni di legge, di Statuto Federale o contenute nelle N.O.I.F., sono di competenza della F.I.G.C.

3. In particolare, la Lega Serie A:
  - a. promuove, in ogni sede e con ogni mezzo consentito, gli interessi generali e collettivi delle società associate, rappresentandole nei casi consentiti dalla legge o dall'ordinamento federale, uniformando la propria attività e l'organizzazione interna a criteri di efficienza, trasparenza, parità di trattamento;
  - b. organizza, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 9 dello Statuto Federale, il Campionato di Serie A, la Supercoppa di Lega, il Campionato Primavera, la Supercoppa Primavera;
  - c. organizza, previa, se necessaria, delega da parte di altra Lega la Coppa Italia e la Coppa Italia Primavera;
  - d. stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali di cui *sub* b. e c. e ne fissa date ed orari;
  - e. regolamenta, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori, radio-cronisti e fotografi negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara;

- f. regolamenta, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva e per assicurare le modalità di accesso, in conformità con le vigenti leggi;
  - g. assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie;
  - h. assicura la diffusione, anche attraverso mezzi informatici, dei principali atti e documenti associativi alle proprie associate che informa periodicamente sulla propria attività e sulle questioni di interesse comune;
  - i. definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e svolge attività consultiva attinente al trattamento pensionistico degli stessi;
  - j. rappresenta le società nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo;
  - k. in qualità di *organizzatore della competizione* nel senso definito dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n.9 (di seguito: Decreto), nonché contitolare dei *diritti audiovisivi* di cui al Decreto e relativi alle competizioni che organizza, li commercializza;
  - l. rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e, previo rilascio di delega specifica da ogni singola società, con i terzi;
  - m. detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. da parte delle società stesse;
  - n. rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo.
4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Lega Serie A si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto all' art. 9 dello Statuto Federale, secondo il presente Regolamento.
5. La Lega Serie A conduce la propria gestione amministrativa sotto il controllo del Collegio dei Revisori Serie A e ne dà il rendiconto annuale all'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 3, lettera f) dello Statuto Federale.
6. L'esercizio sociale della Lega Serie A ha inizio il 1° luglio e si conclude al 30 giugno dell'anno successivo.

## **Art. 2 - Il diritto d'archivio**

*Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto "La titolarità del diritto di archivio relativo a ciascun evento della competizione è riconosciuta in esclusiva all'organizzatore dell'evento. Inoltre, l'esercizio del diritto di archivio è attribuito all'organizzatore di ciascun evento, il quale consente in condizione di reciprocità, alla società sportiva che partecipa all'evento in qualità di ospite di conservare nel proprio archivio e utilizzare economicamente le immagini dell'evento medesimo".*

## **Art. 3 - Associazione delle società**

1. Sono associate alla Lega Serie A le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, presentano domanda di ammissione e sono ritenute idonee ad essere iscritte al Campionato di Serie A per avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge e alle prescrizioni disposte dai competenti organi federali. Le società, con la domanda di ammissione, devono far pervenire entro il termine fissato dal Consiglio di Lega Serie A:
  - a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e dell'estratto aggiornato del libro dei soci e, in assenza del libro soci, certificato del Registro delle Imprese attestante la composizione della compagine sociale;
  - b) certificato della Cancelleria del Tribunale competente, attestante la qualifica degli amministratori e rappresentanti legali ed i poteri ad essi conferiti, nonché la composizione del Collegio Sindacale e di eventuali altri organi collegiali;
  - c) elenco degli amministratori, con l'indicazione del nome, cognome e domicilio, autorizzati a rappresentare e ad impegnare validamente la società agli effetti sportivi e nei rapporti con gli organi federali;
  - d) elenco nominativo dei collaboratori incaricati della gestione sportiva che operano in seno alla società, con l'indicazione delle rispettive qualifiche delle funzioni espletate nell'ambito societario e dei poteri di rappresentare la società ad essi eventualmente conferiti;
  - e) copia dell'ultimo bilancio approvato;
  - f) copia del verbale delle competenti Autorità relativo all'agibilità e capienza per la stagione sportiva in corso del campo di giuoco e dei relativi impianti per il pubblico ed attrezzature, dal quale risulti l'agibilità per la presenza di almeno 20.000 spettatori per il Campionato di Serie A, salvo deroghe, anche condizionate, da parte del Consiglio di Lega Serie A.

#### **Art. 4 – Le società**

1. Gli atti costitutivi e gli Statuti delle società devono essere depositati presso la Lega Serie A e non possono contenere norme che contrastino con lo Statuto federale, le N.O.I.F., il presente Regolamento e tutte le altre norme federali.
2. Le variazioni agli Statuti sociali devono essere comunicate alla Lega Serie A in copia notarile entro venti giorni dalla omologazione dei verbali di assemblea. Parimenti, devono essere comunicati entro venti giorni tutti i movimenti relativi alla posizione dei soci. Il libro dei verbali di Assemblea ed il libro dei soci devono essere, a richiesta, messi a disposizione della Lega Serie A.
3. Il Consiglio di Lega Serie A rende al Presidente Federale il parere *ex* articoli 18 e 20 delle N.O.I.F. sulla fusione, la scissione e i conferimenti di azienda di società appartenenti alla Lega Serie A e sui cambiamenti di denominazione sociale e i trasferimenti di sede sociale di società appartenenti alla Lega Serie A.
4. Tutti gli atti che impegnano le singole società nei confronti dei soggetti che fanno parte dell'ordinamento del gioco del calcio devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o dalle persone autorizzate, come previsto dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del presente Regolamento.
5. Gli atti posti in essere da persone diverse da quelle di cui al precedente comma sono inefficaci agli effetti sportivi e comportano la responsabilità personale di chi ha agito.
6. Salvo deroga del Consiglio di Lega Serie A, non può rappresentare le società nelle Assemblee e nei rapporti od atti che le impegnano nei confronti della Lega Serie A e dei tesserati chi ha rappresentato presso la Lega Serie A altra società della stessa Lega nella stessa stagione sportiva.

#### **Art. 5 - Tutela assicurativa dei tesserati**

1. Le società assicurano, secondo quanto previsto dall'art. 45 delle N.O.I.F., i propri tesserati contro gli infortuni dipendenti dall'attività prestata.
2. Le società devono altresì contrarre una preventiva assicurazione integrativa contro gli infortuni a favore dei propri tesserati, secondo le modalità e i limiti fissati annualmente dal Consiglio di Lega Serie A.

3. Le società devono trasmettere alla Lega Serie A copia della polizza entro dieci giorni dalla stipulazione.
4. L'assicurazione deve essere inderogabilmente e irrinunciabilmente a favore del tesserato e dei suoi aventi causa. Ogni diversa pattuizione è inefficace.
5. Le società hanno facoltà di contrarre altra assicurazione a proprio beneficio. Tale assicurazione deve essere sottoscritta anche dal tesserato.
6. Il tesserato, beneficiario della assicurazione, deve rinunciare ad ogni effetto per sé e per gli aventi causa ad ogni azione risarcitoria nei confronti della società, o di chi per essa.
7. Le società hanno l'onere della denuncia di infortunio e di curare ogni altro adempimento verso la compagnia assicuratrice, rimanendo direttamente responsabili verso i tesserati dei danni derivanti dalla omissione della denuncia e dal mancato adempimento delle formalità di polizza.

#### **Art. 6 - Cessazione del rapporto associativo**

1. Le società cessano di far parte della Lega Serie A:
  - a) per rinuncia o non ammissione al Campionato di competenza;
  - b) per passaggio ad altra Lega;
  - c) per revoca e decadenza dell'affiliazione alla F.I.G.C.;
  - d) per ogni altra ipotesi prevista da vigenti disposizioni, regolamentari e di legge.

TITOLO II  
GLI ORGANI E GLI UFFICI DELLA  
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

**Art. 7 - Gli Organi della Lega Serie A**

1. Gli Organi della Lega Serie A sono:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio di Lega Serie A;
  - c) il Presidente della Lega Serie A;
  - d) il Vice Presidente della Lega Serie A;
  - e) il Direttore Generale;
  - f) il Collegio dei Revisori Serie A;
  - g) l'Alto Comitato di vigilanza per l'Etica.
2. Le cariche di Vice Presidente e Consigliere sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in dipendenza dell'espletamento della funzione.

**Art. 8 - Le Assemblee**

1. Le Assemblee della Lega Serie A sono l'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria.
2. Le Assemblee della Lega Serie A, regolarmente convocate e costituite, rappresentano la totalità delle società associate e le loro deliberazioni sono vincolanti, anche per le società assenti e per quelle dissenzienti.
3. Ai fini delle deliberazioni delle Assemblee l'espressione "aventi diritto di voto" identifica tutte le società che hanno il diritto di esprimere un voto, e cioè tutte le società partecipanti al Campionato di Serie A.

**Art. 9 - L'Assemblea**

1. Modalità di partecipazione:
  - a) partecipano all'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, le società associate nella Lega Serie A. Ogni società deve essere rappresentata all'Assemblea dal legale rappresentante e/o da un delegato.

- b) In caso di indisponibilità del legale rappresentante, le società possono farsi rappresentare da altro delegato effettivo e da un delegato supplente, designati fra le seguenti persone della società: gli amministratori, i soci che detengono, direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale avente diritto di voto della società, il direttore generale o altro dirigente.
- Quale delegato supplente può essere indicato anche un consulente legato alla società da un rapporto stabile, come indicato nel censimento depositato presso la sede della Lega Serie A.
- c) Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea da un delegato di altra società della Lega Serie A. Ogni delegato non può comunque rappresentare più di una società oltre la propria.
- d) La rappresentanza delle società deve risultare da delega scritta, contenente il nome, il cognome e la qualifica sociale del delegato effettivo e dell'eventuale delegato supplente; la delega deve essere sottoscritta da chi ne ha la legale rappresentanza.
- e) Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate al Giudice Sportivo o, in difetto, ad un funzionario designato dal Presidente della Lega Serie A.
- f) Fermo il dettato delle precedenti lettere a) e b), le società non possono comunque essere rappresentate da arbitri in attività o sportivi professionisti, da coloro che svolgono attività professionistiche o professionali per l'organizzazione calcistica e da coloro che risultano colpiti da provvedimenti disciplinari in atto.
- g) Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, salvo che ne abbiano titolo distinto e autonomo, il Presidente della Lega Serie A, il Vice Presidente della Lega Serie A, i componenti del Consiglio di Lega Serie A, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori Serie A, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega Serie A.
- h) Le società provenienti da altra Lega che non facciano ancora formalmente parte della Lega Serie A hanno diritto di partecipare all'Assemblea Ordinaria, ma esercitano il diritto di voto soltanto per le elezioni e le deliberazioni riguardanti l'attività successiva alla loro adesione formale. Le società che cessano di far parte della Lega Serie A, salvo quelle escluse per revoca dell'affiliazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea Ordinaria unicamente per la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e della relazione del



Consiglio di Lega Serie A relativi alla stagione sportiva precedente all'avvenuta loro esclusione o cessazione di appartenenza.

2. Convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea della Lega Serie A, sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal Presidente autonomamente o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri di Lega Serie A, mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione, anticipata per posta elettronica o per fax e spedita alle società associate almeno sette giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione è pubblicato senza ritardo sul sito internet della Lega Serie A.

In caso di impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata dal Vice Presidente della Lega Serie A; in caso di impedimento anche del Vice Presidente, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori Serie A.

L'Assemblea è, comunque, valida con la presenza di tutte le società associate, del Collegio dei Revisori Serie A e della maggioranza dei componenti il Consiglio di Lega Serie A.

Nell'ordine del giorno della sola Assemblea Ordinaria possono essere inseriti, dopo l'avvenuta convocazione, altri argomenti a seguito di motivata richiesta presentata almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per l'apertura dell'Assemblea da società che rappresentino almeno i due quinti delle società aventi diritto di voto.

3. Riunioni dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce:
  - a) in via ordinaria, sei volte all'anno, con cadenza bimestrale;
  - b) in via straordinaria, anche su richiesta motivata di almeno due quinti delle società aventi diritto di voto.
4. Attribuzioni dell'Assemblea. Sono di competenza dell'Assemblea:
  - a) l'elezione e la revoca del Presidente della Lega;
  - b) l'elezione e la revoca del Vice Presidente della Lega;
  - c) l'elezione e la revoca per giusta causa del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori Serie A;
  - d) la nomina dell'organismo di garanzia previsto dall'articolo 9, comma 5, lettera d), dello Statuto Federale;
  - e) l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e del bilancio di esercizio redatti dal Consiglio di Lega Serie A;

- f) l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega Serie A;
- g) l'elezione dei Consiglieri di Lega Serie A in numero di 9 e l'elezione del Collegio dei Revisori;
- h) la designazione dei candidati della Lega Serie A quali componenti del Collegio dei Revisori Serie A della F.I.G.C.;
- i) la determinazione della città sede della Lega Serie A;
- j) l'approvazione e la modificazione del Regolamento della Lega Serie A;
- l) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive, quali quelle relative alla sponsorizzazione delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A, del cosiddetto *pallone della Lega* o simili;
- m) la predisposizione, l'approvazione, la modificazione e la revoca delle *linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi* in conformità con le previsioni del Decreto e in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega di Serie A, nonché dell'offerta al mercato e delle relative procedure di valutazione e accettazione;
- n) l'amministrazione e l'utilizzazione delle entrate della Lega Serie A afferenti e conseguenti alla commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi di cui alla lettera m) del presente articolo;
- o) l'amministrazione e l'utilizzazione delle altre entrate della Lega Serie A;
- p) la ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alle competizioni della Lega Serie A, fermo quanto previsto dall'art. 19 commi 2 e 3 del presente Regolamento;
- q) la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, uno dei quali con funzioni di Presidente, della *Fondazione per la Mutualità generale negli sport professionistici a squadre* prevista dall'art. 23 del Decreto (di seguito: *Fondazione*) assegnati dal Decreto *all'organizzatore della competizione*;
- r) le deliberazioni relative alla determinazione delle quote destinate alla Fondazione e alle categorie inferiori identificate all'articolo 24 del Decreto;
- s) l'approvazione del Codice Etico;
- t) la nomina e i compensi del Direttore Generale ed eventualmente del Vice Direttore Generale;

- u) la determinazione dell'eventuale compenso del Presidente della Lega;
  - v) la determinazione dei compensi relativi ai consulenti e ai collaboratori nominati dal Consiglio di Lega Serie A;
  - w) la determinazione dei compensi dei membri della Commissione Consultiva sui, e ispettiva dei, campi di gioco delle società della Lega Serie A;
  - x) la designazione dei rappresentanti della Lega Serie A in seno al Collegio Arbitrale, costituito presso la Lega Serie A stessa, nonché di quelli in seno a commissioni degli organi competenti;
  - y) la nomina dei componenti dell'Alto Comitato di Vigilanza per l'Etica della Lega Serie A;
  - z) la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli Organi della Lega Serie A;
  - aa) l'approvazione della Relazione Annuale del Consiglio di Lega Serie A;
  - bb) la determinazione degli indirizzi di carattere generale, delle strategie di politica sportiva, amministrative e gestionali che interessino la Lega Serie A;
  - cc) l'indizione di Campionati e di altre competizioni organizzate dalla Lega Serie A nel rispetto dell'art. 58 N.O.I.F.;
  - dd) il deferimento delle società e dei loro dirigenti responsabili agli Organi della Giustizia Sportiva qualora si rendano responsabili delle inadempienze di cui all'art. 21, comma 4 del presente Regolamento;
  - ee) ogni altra deliberazione avente ad oggetto le proposte formulate dal Consiglio di Lega, nonché le altre che tale organo si determini motivatamente a sottoporle.
5. Validità dell'Assemblea. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i quattro quinti delle società aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, trascorse almeno due ore da quella stabilita per la prima, con la presenza di tanti delegati in rappresentanza di almeno i tre quinti delle società aventi diritto di voto.
6. Apertura dell'Assemblea e Presidenza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, nel caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano in età. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta dal Direttore Generale della Lega Serie A o da altro dipendente o

collaboratore della Lega Serie A designato dal Presidente dell'Assemblea.

7. Votazioni. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge per appello nominale o a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno i due quinti delle società rappresentate in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale. Tutte le votazioni che riguardano persone devono tenersi a scrutinio segreto.
8. Quorum deliberativi. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con la maggioranza dei due terzi dei voti degli aventi diritto di voto. Sono peraltro fatte salve:
  - a) le maggioranze ulteriormente qualificate previste dal comma 10 , prima parte, del presente articolo, nonché la diversa previsione di cui al comma 11;
  - b) i seguenti *quorum* deliberativi previsti dal Decreto:
    1. per la predisposizione, approvazione, modificazione e revoca delle Linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi, in conformità con le previsioni del Decreto, riguardanti le competizioni organizzate dalla Lega Serie A nonché, se d'intesa con altra Lega competente, le competizioni di cui *supra* all'art. 1, comma 3, lettera c), nonché per l'offerta al mercato e per relative procedure di valutazione e accettazione: maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto di voto per le prime tre votazioni e maggioranza semplice a partire dalla quarta;
    2. determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche derivanti da commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi: maggioranza qualificata di tre quarti degli aventi diritto di voto;
    3. deliberazioni relative alla determinazione delle quote destinate alla Fondazione e alle categorie inferiori identificate all'art. 24 del Decreto: maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto di voto.
9. Cambiamento della città sede della Lega Serie A. Il cambiamento della città sede della Lega Serie A può essere deliberato soltanto da una Assemblea Straordinaria appositamente convocata nel rispetto del presente Regolamento. L'Assemblea Straordinaria per il cambiamento della città sede della Lega Serie A non può essere convocata se non dopo otto anni dalla precedente Assemblea che ha fissato la sede della Lega Serie A stessa.

10. Elezione del Presidente. Il Presidente della Lega Serie A è eletto con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto di voto. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Nelle successive votazioni, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti degli aventi diritto di voto.
11. Designazione dei candidati della Lega Serie A a componenti del Collegio dei Revisori Serie A della F.I.G.C.. L'Assemblea della Lega vota a scrutinio segreto. Risultano designati coloro che ottengono il maggior numero di voti degli aventi diritto di voto.
12. Elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega. I Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega Serie A devono possedere i requisiti previsti dall'art. 29 dello Statuto Federale, dall'art. 22 bis N.O.I.F. e dall'art. 15, comma 1, del presente Regolamento. L'Assemblea della Lega vota a scrutinio segreto.
13. Elezione del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori Serie A. Mentre il Presidente e i revisori effettivi sono eletti con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto, i revisori supplenti sono eletti con la maggioranza dei voti validamente espressi e tra essi prevale, per l'eventuale sostituzione di revisore effettivo in caso di suo impedimento assoluto e permanente, chi ha ottenuto il maggior numero dei voti ovvero, nell'ipotesi di parità, il più anziano per età.
14. Verbale dell'Assemblea. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, è depositato presso la Segreteria della Lega Serie A entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le delibere adottate e i relativi verbali devono essere trasmessi dalla Lega Serie A alle società di appartenenza entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito dei verbali.
15. Reclami. Contro la validità delle Assemblee della Lega Serie A e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale entro il decimo giorno non festivo successivo alla data della Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori dell'Assemblea. Le società che non hanno partecipato all'Assemblea possono proporre reclamo entro il decimo giorno non festivo successivo a quello della ricezione delle delibere effettuata ai sensi del precedente comma 14.

#### **Art. 10 - Il Consiglio di Lega Serie A**

1. Il Consiglio di Lega è composto:

- a) dal Presidente della Lega Serie A, che lo presiede;
  - b) dal Vice Presidente della Lega Serie A;
  - c) da 9 consiglieri, eletti dall'Assemblea.
2. Il Consiglio di Lega Serie A rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico.
  3. Le elezioni del nuovo Consiglio, scaduto il quadriennio olimpico, devono svolgersi tra il 1° settembre e la fine dell'anno in cui si svolgono le Olimpiadi estive o, al più tardi, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C.. L'Assemblea elettiva della Lega è convocata dal Presidente della Lega scaduto ovvero, in caso di impossibilità o inerzia, dal Vice Presidente della Lega scaduto o, in caso di impossibilità o inerzia anche di quest'ultimo, dal Presidente del Collegio dei Revisori.
  4. I componenti il Consiglio di Lega Serie A decadono in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato. Essi hanno l'obbligo di comunicare la causa di decadenza al Consiglio di Lega Serie A entro sette giorni dal suo verificarsi e, se antecedente, prima del successivo Consiglio di Lega Serie A.
  5. I componenti il Consiglio di Lega Serie A la cui società cessa di far parte della Lega Serie A o muti di categoria ovvero che perdano la qualità di amministratori di società associata o la titolarità della partecipazione prevista dall'art. 15 del presente Regolamento decadono dalla carica. Essi hanno l'obbligo di comunicare la causa di decadenza al Consiglio di Lega Serie A entro venti giorni dal suo verificarsi e, se antecedente, prima del successivo Consiglio di Lega Serie A.
  6. I Consiglieri decadono se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio.
  7. In caso di decadenza, comunque accertata, il Presidente della Lega Serie A (o, in caso di impossibilità o inerzia, i soggetti di cui al comma 9 del presente articolo) convoca l'Assemblea per l'elezione sostitutiva. L'Assemblea è convocata entro dieci giorni dall'accertamento della decadenza con il termine minimo di convocazione. I nuovi eletti rimangono in carica per il rimanente periodo del quadriennio olimpico in corso, in sostituzione dei consiglieri decaduti. Ove la decadenza riguardi l'intero Consiglio di Lega Serie A o la maggioranza dei Consiglieri, le funzioni di spettanza della Lega Serie A, limitatamente all'attività ordinaria e non prorogabile, sono svolte dal Collegio dei Revisori Serie A.

8. Alle riunioni del Consiglio di Lega Serie A partecipano, senza diritto di voto e per quanto di competenza, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega Serie A e il Collegio dei Revisori Serie A. I legali rappresentanti [o loro delegati tra quelli identificati all'articolo 9 comma 1, lettera b)] delle società non rappresentate da Consiglieri hanno facoltà di partecipare in qualità di meri uditori.
9. Il Consiglio di Lega Serie A è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente della Lega Serie A o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, da due Consiglieri. La convocazione indica giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo lettera raccomandata a.r., anticipata via posta elettronica o telefax, ai componenti il Consiglio, al Direttore Generale, ai componenti il Collegio dei Revisori Serie A. La raccomandata a.r. deve pervenire almeno cinque giorni liberi prima della data della riunione, salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica, o telegramma o telefax, almeno tre giorni liberi prima della riunione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Lega Serie A.
10. Il Consiglio di Lega Serie A si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Deve essere sollecitamente convocato su richiesta scritta e motivata di tre consiglieri. Alle riunioni del Consiglio di Lega Serie A assiste il Direttore Generale della Lega che ne redige i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Direttore Generale stesso.
11. Il Consiglio di Lega Serie A si riunisce presso la sede della Lega Serie A o in altro luogo nel territorio italiano anche a mezzo di teleconferenza o videoconferenza a condizione che il Presidente, o in caso di suo impedimento il Vice Presidente, e il Direttore Generale siano nel luogo della riunione e che sia garantita l'effettiva partecipazione a tutti gli aventi diritto. In caso di teleconferenza o videoconferenza il comma 8 si applica limitatamente al Presidente del Collegio dei Revisori Serie A.
12. Il Consiglio di Lega Serie A è l'organo esecutivo della Lega Serie A e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
  - a) può proporre all'Assemblea la designazione dei candidati della Lega Serie A quali componenti del Collegio dei Revisori Serie A della F.I.G.C.;
  - b) può proporre all'Assemblea candidati alla Presidenza della Lega Serie A;

- c) può attribuire deleghe per materia o singolo affare ai Consiglieri;
- d) può proporre i candidati alla carica di Direttore Generale ed eventualmente di Vice Direttore Generale;
- e) articola, su proposta del Direttore Generale, gli Uffici della Lega Serie A e ne determina la struttura e l'organizzazione;
- f) può proporre all'Assemblea la formazione di commissioni di studio e di lavoro all'interno della Lega Serie A;
- g) redige il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio della Lega Serie A;
- h) provvede, per quanto di competenza, a certificare alla F.I.G.C., anche sulla base delle verifiche operate dagli organi competenti, la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme federali per l'ammissione al Campionato di Serie A;
- i) propone i calendari delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Serie A e ne fissa date e orari;
- j) propone le linee dell'attività agonistica delle società associate e delle Squadre Rappresentative della Lega Serie A, nonché il relativo coordinamento;
- k) formula proposte non vincolanti per l'Assemblea in ordine alla designazione dei rappresentanti della Lega Serie A in seno al Collegio Arbitrale, costituito presso la Lega Serie A stessa, nonché di quelli in seno a commissioni degli organi competenti;
- l) propone termini e modalità cui le società aderenti devono attenersi per la trasmissione di documenti;
- m) può proporre all'Assemblea le modifiche del Regolamento della Lega Serie A;
- n) esprime al Presidente della F.I.G.C. il proprio parere ex articoli 18 e 20 delle N.O.I.F. in merito ai cambiamenti di denominazione sociale, alle fusioni tra due o più società associate, alle scissioni di società, ai conferimenti d'azienda sportiva e ai trasferimenti di sede sociale di società appartenenti alla Lega Serie A;
- o) propone il Regolamento di procedura dell'Alto Comitato di Vigilanza per l'Etica;
- p) approva i Regolamenti che disciplinano le modalità di accesso di operatori, radio-cronisti e fotografi negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara;
- q) redige la Relazione Annuale sull'attività della Lega Serie A;
- r) concede discrezionalmente deroghe a chi ha rappresentato presso la Lega Serie A altra società nella stessa stagione sportiva



onde consentirgli di rappresentarne altra, nel corso della stessa stagione sportiva, nelle Assemblee e nei rapporti od atti che le impegnano nei confronti della Lega Serie A, delle altre società associate ad altre Leghe e dei tesserati;

- s) propone incarichi a consulenti e collaboratori per la migliore e più professionale efficienza operativa della Lega Serie A, rimettendo la determinazione dei loro compensi all'Assemblea;
- t) rimette all'Assemblea, se lo ritiene, le delibere relative a una o più delle materie di sua competenza;
- u) propone le eventuali tasse di iscrizione ai Campionati di Serie A che le società, ove previsto, sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente;
- v) determina secondo le circostanze e la loro gravità, l'ammontare della penale a carico delle società che hanno omesso e/o ritardato il deposito dei contratti di cui all'art. 22, commi 1 e 3, del presente Regolamento;
- w) ha competenza sulla regolazione di tutti gli aspetti inerenti alle Rappresentative di Lega Serie A e alla loro immagine, nonché su ogni relativo diritto di utilizzazione;
- x) propone la ripartizione degli incassi relativi alle gare di Supercoppa di Lega, nonché quelle che vengono organizzate in conformità all'articolo 57 delle N.O.I.F.;
- y) richiede le deroghe previste dall'art. 33 comma 2 del presente Regolamento;
- z) stabilisce se devono essere irrogate e, nel caso affermativo, in quale entità, le sanzioni pecuniarie per gare non disputate o interrotte (art. 29 del presente Regolamento);
- aa) fissa i massimali di polizza delle assicurazioni per gli stadi e determina le modalità e i limiti dell'assicurazione integrativa contro gli infortuni di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento;
- bb) nomina la Commissione Consultiva sui, e Ispettiva dei, campi di gioco, su proposta del Presidente;
- cc) autorizza, ricorrendone i requisiti, lo spostamento definitivo del campo di gioco indicato dalle società all'inizio del Campionato, nel rispetto di quanto previsto dalle norme federali;
- dd) assume le delibere nel caso previsto dall'art. 32, comma 7, del presente Regolamento.
- ee) assume il personale della Lega Serie A.

13. Il verbale del Consiglio, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio, è depositato presso la Segreteria della Lega Serie A entro dieci giorni dalla data di svolgimento della relativa riunione.

Le delibere adottate e i relativi verbali devono essere trasmessi dalla Lega Serie A alle società di appartenenza entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito dei verbali.

## **Art. 11- Il Presidente.**

### **Il Vice Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega Serie A; presiede l'Assemblea e il Consiglio di Lega Serie A; cura i rapporti, di competenza della Lega Serie A, con gli organismi calcistici, e con le istituzioni statali e internazionali.
2. Il Presidente attua le linee di indirizzo deliberate dall'Assemblea.
3. Il Presidente assicura la gestione della Lega Serie A, assumendo ogni determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della Lega Serie A.
4. In particolare, il Presidente della Lega Serie A:
  - a) provvede alla conduzione dell'attività sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega Serie A con tutti i poteri, fatta eccezione per quelli che competono all'Assemblea e al Consiglio di Lega Serie A;
  - b) vigila su tutti gli Organi ed Uffici della Lega Serie A;
  - c) adotta, in caso di motivi di particolare e non dilazionabile urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio di Lega Serie A, sottoponendole alla loro ratifica nella prima riunione. In caso di mancata ratifica, la deliberazione perde efficacia ex tunc, fatta salva la facoltà del Consiglio di regolare gli effetti dell'avvenuta esecuzione della delibera;
  - d) nei casi previsti dall'art. 32, commi 1, 3 e 5 del presente Regolamento, provvede a fissare la data di recupero delle gare non iniziate, la loro prosecuzione nel caso di sospensione, la loro ripetizione, nonché la requisizione dei campi in caso di sanzioni disciplinari;
  - e) propone al Consiglio di Lega Serie A la nomina dei membri della Commissione Consultiva sui, e Ispettiva dei, campi di gioco;
  - f) nella sua qualità di legale rappresentante della Lega Serie A, farà sì che i contratti che saranno stipulati dalla Lega Serie A con le emittenti radiotelevisive in esecuzione delle *linee guida*

prevedano un meccanismo negoziale tale che le emittenti corrispondano direttamente alle singole società - contitolari *ex lege* dei *diritti audiovisivi* di cui al Decreto - contro loro fatturazione altrettanto diretta, i corrispettivi convenuti spettanti a ciascuna di esse in esecuzione dei criteri di ripartizione deliberati dall'Assemblea.

5. Il Presidente percepisce, oltre al rimborso delle spese connesse all'espletamento della funzione, nei limiti fissati nel bilancio preventivo, l'eventuale compenso fissato dall'Assemblea.
6. Le funzioni e i poteri del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle e, nei casi di sua decadenza, revoca o dimissioni fino ad elezione del nuovo Presidente, sono svolte dal Vice Presidente.
7. In caso di decadenza, revoca o dimissioni del Presidente, il Vice Presidente convoca senza indugio l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Il nuovo Presidente rimane in carica fino al termine del quadriennio olimpico nel corso del quale è avvenuta la sua elezione.

#### **Art. 12 - Il Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale costituisce il vertice esecutivo dell'apparato amministrativo e gestionale della Lega Serie A; porta in esecuzione le deliberazioni dei superiori Organi della Lega Serie A, nel rispetto delle relative competenze; dirige e amministra gli Uffici della Lega Serie A, verso i quali è in posizione di superiorità gerarchica; provvede, sin dall'assunzione, a regolare contrattualmente i rapporti con i dipendenti della Lega Serie A.
2. Il Direttore Generale è nominato (anche su proposta del Consiglio di Lega Serie A) dall'Assemblea, che ne definisce i poteri.
3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato e di quello degli Uffici della Lega Serie A, per quanto di rispettiva competenza, all'Assemblea e al Presidente, del quale è il primo collaboratore amministrativo e gestionale.
4. Il Direttore Generale è soggetto alle medesime incompatibilità previste per gli altri Organi della Lega Serie A.
5. Il Direttore Generale percepisce, oltre al rimborso delle spese connesse all'espletamento della funzione, un compenso fissato dall'Assemblea.

### **Art. 13 – Il Collegio dei Revisori di Lega Serie A**

1. Il Collegio dei Revisori di Lega Serie A è eletto dall'Assemblea ed è composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti.
2. I componenti il Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili e non possono svolgere alcuna altra funzione, diretta o indiretta, in favore del C.O.N.I., di istituzioni calcistiche o di società calcistiche associate alla Lega Serie A. Lo svolgimento di tale funzione deve essere immediatamente comunicato alla Lega Serie A dal revisore interessato e comporta l'immediata decadenza dal Collegio, salva l'eventuale azione di responsabilità.
3. Il revisore effettivo che è più anziano per età sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento assoluto e permanente.
4. Il Collegio dei Revisori di Lega Serie A vigila sull'osservanza del Regolamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Assemblea e sul suo corretto funzionamento. Il Collegio dei Revisori di Lega Serie A può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
5. Il Collegio dei Revisori di Lega Serie A presenta la relazione annuale sull'andamento della gestione economico-finanziaria della Lega Serie A al Consiglio di Lega Serie A, che ne riferisce all'Assemblea.

### **Art. 14 - L'Alto Comitato di vigilanza per l'Etica**

1. L'Alto Comitato di vigilanza per l'Etica cura l'applicazione del "Codice Etico" e, fatte salve le competenze degli Organi di giustizia sportiva e nel rispetto del principio del *ne bis in idem*, irroga, con criterio di equità, le relative sanzioni anche di natura economica.
2. L'Alto Comitato effettua, ai fini di cui al comma 1, la necessaria istruttoria avvalendosi, previo avviso al Direttore Generale della Lega Serie A, anche di professionisti, in possesso dei requisiti di cui al comma 5, il cui eventuale onere è a carico della Lega Serie A.
3. L'Alto Comitato si compone di un organismo di primo grado e di un organismo di secondo e ultimo grado.
4. L'organismo di primo grado è composto da un Presidente, un Vice Presidente e quattro membri. L'organismo di secondo e ultimo grado è composto da un Presidente, un Vice Presidente e otto membri.
5. Tutti i componenti del Comitato sono nominati dall'Assemblea tra soggetti in possesso di elevata professionalità amministrativa,

giuridica, contabile, e di assoluta indipendenza rispetto a qualsiasi organismo del calcio.

6. L'Alto Comitato giudica sotto la presidenza del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente e con un numero di membri non inferiore a due per il primo grado e non inferiore a quattro per il secondo e ultimo grado. Prevalde, se del caso, il voto di chi presiede la riunione.
7. L'esercizio delle funzioni istruttoria e giudicante deve svolgersi nel rispetto del pieno diritto del contraddittorio per tutti i soggetti interessati. A tal fine, l'Alto Comitato elabora un regolamento di procedura, approvato dal Consiglio di Lega Serie A.
8. L'organismo di secondo e ultimo grado dell'Alto Comitato ha, altresì, funzione propositiva in relazione al "Codice Etico", il cui articolato finale deve essere sottoposto all'approvazione della F.I.G.C..

**Art. 15 - Eleggibilità alle cariche, incompatibilità, validità delle elezioni e funzionamento degli Organi esecutivi.**

1. Sono eleggibili quali Vice Presidente della Lega Serie A e Consiglieri di Lega Serie A gli amministratori o coloro che possiedano direttamente o indirettamente la partecipazione più elevata al capitale sociale di una società associata nella Lega Serie A.
2. Il Presidente eletto deve dimettersi dalle cariche di amministratore e, comunque, gestionali di società associata entro sette giorni dall'elezione, fornendo alla Lega Serie A la relativa prova documentale. In caso di mancata dimissione entro tale termine, il Presidente è dichiarato decaduto con delibera del Consiglio di Lega Serie A e diviene ineleggibile, anche quale Consigliere, per il quadriennio olimpico.
3. Nel caso di vacanza nella carica di Presidente e di Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Presidente del Collegio dei Revisori della Lega Serie A il quale convoca entro dieci giorni l'Assemblea, da tenersi entro il termine più breve possibile, per procedere a nuove elezioni.

Nel caso di vacanza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Lega, il Presidente del Collegio dei Revisori della Lega convoca l'Assemblea per procedere a nuove elezioni nei termini di cui sopra.

4. Quanto al verbale delle riunioni, si applica, mutatis mutandis, la previsione di cui all'art. 9, comma 14, del presente Regolamento.

## **Art. 16 - Pubblicità delle deliberazioni degli Organi della Lega Serie A**

1. Tutte le deliberazioni che interessano l'attività sportiva ed organizzativa della Lega Serie A sono portate tempestivamente a conoscenza delle società a mezzo di comunicati ufficiali affissi all'apposito albo presso la sede della Lega Serie A o diffusi attraverso mezzi informatici.

L'affissione o la diffusione attraverso mezzi informatici ha valore di notifica ad ogni effetto dal primo giorno non festivo successivo.

2. I comunicati ufficiali sono inviati in copia ad ogni singola società.

## **Art. 17 - Gli Uffici**

1. La gestione operativa della Lega Serie A è assicurata dagli Uffici, sotto la direzione del Direttore Generale, il quale ne risponde, per quanto di rispettiva competenza, al Presidente al Consiglio di Lega Serie A.
2. Agli Uffici della Lega Serie A sono preposti dipendenti o collaboratori della Lega Serie A, i quali operano secondo le direttive del Direttore Generale.
3. La Direzione Generale è retta dal Direttore Generale, eventualmente coadiuvato da uno o più Vice Direttori Generali, cui il Direttore può conferire delega scritta per materia o singoli affari.
4. Il Direttore Generale o, in caso di assenza o impedimento, un Vice Direttore Generale ovvero altro soggetto delegato dal Direttore Generale, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Lega Serie A.
5. Il Direttore Generale della Lega Serie A:
  - a) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi della Lega Serie A;
  - b) riferisce agli altri organi esecutivi, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega Serie A ed ai rapporti di questa con le società associate o tra le società;
  - c) coordina e svolge le attività di raccordo delle singole società associate.

TITOLO III  
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

**Art. 18 - Preventivo e rendiconti**

1. La gestione della Lega Serie A è suddivisa in esercizi annuali che hanno inizio 1° luglio e termine il 30 giugno successivo.
2. Il preventivo e il conto consuntivo della gestione sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il conto consuntivo deve essere sottoposto alla F.I.G.C. per il controllo di cui all'art. 27, comma 3, lettera f), dello Statuto.

**Art. 19 - Entrate della Lega Serie A.**

**Criteri di ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi.**

1. Le entrate della Lega Serie A sono costituite da:
  - a) le eventuali tasse di iscrizione al campionato che le società, ove previsto, sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio di Lega Serie A;
  - b) le tasse per i reclami respinti da organi operanti presso la Lega Serie A;
  - c) le sanzioni pecuniarie inflitte alle società dagli Organi della Giustizia Sportiva aventi sede presso la Lega Serie A;
  - d) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative di Lega Serie A;
  - e) i proventi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine promo-pubblicitari appartenenti alla Lega Serie A;
  - f) la quota residua dei proventi derivanti dalla cessione in forma centralizzata dei *diritti audiovisivi*, secondo le previsioni degli articoli 22, comma 2, e 24 del Decreto;
  - g) i proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti relativi al "pallone della Lega Serie A", di cui all'art. 27;
  - h) i ricavi conseguenti ad eventi organizzati direttamente dalla Lega Serie A, diversi da quelli oggetto di specifiche previsioni regolamentari;

- i) i proventi derivanti dalla Convenzione stipulata con la F.I.G.C. per lo scambio di servizi;
  - j) ogni altra entrata ad essa specificamente destinata dal Regolamento o dall'Assemblea.
2. Con decorrenza dalla stagione sportiva 2010/2011 le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei *diritti audiovisivi*, come definiti nel Decreto, relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A (di seguito, rispettivamente, *diritti audiovisivi* e *risorse economiche*) saranno ripartiti e assegnati secondo i seguenti criteri:
- 1) è attribuita alle società che retrocedono in Serie B (con espressa esclusione delle società la cui retrocessione venisse determinata dall'applicazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 18, lettere "g", in applicazione del principio di afflittività ivi previsto, "h" ed "i" del Codice di Giustizia Sportiva attualmente vigente), da determinarsi come segue:
    - alle società che retrocedono dopo avere disputato, consecutivamente nelle due stagioni sportive precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento il Campionato di Serie A è attribuita la somma di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per il primo anno di partecipazione effettiva al campionato di Serie B, e di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per l'eventuale secondo anno consecutivo di partecipazione effettiva al Campionato di Serie B;
    - alle società che retrocedono dopo avere disputato un solo Campionato di Serie A nelle due stagioni sportive precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento è attribuita la somma di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per il primo anno di partecipazione effettiva al Campionato di Serie B, e di euro 1.250.000,00 (unmilione duecentocinquantomila/00) per l'eventuale secondo anno consecutivo di partecipazione effettiva al Campionato di Serie B;
  - 2) le *Risorse Economiche* residuanti dopo le predeuzioni, di cui *sub* 1) (di seguito, per brevità, le *Risorse Economiche Nette*) sono ripartite tra le società di Serie A come segue:
    - a. la percentuale del 40% (quarantapercento) delle *Risorse Economiche Nette* è attribuita in quote uguali a tutte le società partecipanti al Campionato di Serie A;



- b. la percentuale del 30% (trentapercento) delle *Risorse Economiche Nette* è attribuita in base al cosiddetto *Bacino di utenza*, secondo le seguenti percentuali e modalità:
- b.1 una *Quota Sostenitori* pari al 25% (venticinquepercento) delle *Risorse Economiche Nette*, attribuita in proporzione al numero dei "Sostenitori" di ciascuna società partecipante al Campionato di Serie A, quale risultante dalla media ponderata di tre rilevazioni demoscopiche eseguite, di triennio in triennio, da primarie società, di ricerche di mercato scelte con deliberazione dell'Assemblea la prima volta ante applicazione dei presenti criteri e, quindi, ante ogni successiva scadenza, del triennio, e calcolata come segue:
- a ciascuna società di Serie A è attribuita una percentuale della *Quota Sostenitori* corrispondente al rapporto tra il numero dei "Sostenitori" di detta società e il totale dei "Sostenitori" di tutte le società di Serie A;
  - alla ripartizione di cui al punto precedente viene applicato un tetto massimo, per singola società, del 25% della *Quota Sostenitori*;
  - pertanto, nel caso che una o più società di Serie A, singolarmente considerate, risultino accreditate di un numero di "Sostenitori" superiore al 25% della popolazione complessiva dei "Sostenitori" delle società di Serie A, a ciascuna di tali società verrà convenzionalmente attribuita una quota pari al 25% della *Quota Sostenitori*;
  - l'eventuale eccedenza della *Quota Sostenitori* risultante dall'applicazione dei due punti che precedono verrà ripartita tra tutte le altre società di Serie A (ad esclusione di quelle accreditate singolarmente di più del 25% dei "Sostenitori") in proporzione al rispettivo numero di "Sostenitori";
- b.2 una *Quota Popolazione*, pari al 5% (cinquepercento) delle *Risorse Economiche Nette*, attribuita in proporzione al numero di cittadini residenti nei Comuni di riferimento delle società partecipanti al Campionato di Serie A, ricavato dalla più recente rilevazione ISTAT sulla popolazione residente nei Comuni Italiani, e calcolata come segue:
- a ciascuna società di Serie A è attribuita una percentuale della *Quota Popolazione* corrispondente al rapporto tra il numero di cittadini residenti nel Comune di riferimento di detta società e il totale della popolazione residente nei Comuni di riferimento di tutte le società di Serie A (con

l'avvertenza che, in caso di più società di Serie A afferenti ad uno stesso Comune, a ciascuna di esse verrà attribuita l'intera popolazione residente nel Comune di riferimento);

c. la percentuale residua del 30% (trentapercento) delle *Risorse Economiche Nette* è attribuita in base ai *Risultati sportivi*, secondo le seguenti percentuali e modalità:

c.1. una *Quota risultati stagione in corso*, pari al 5% (cinquepercento) delle *Risorse Economiche Nette*, attribuita in base alla classifica finale della stagione in corso, e quindi per la prima volta nella stagione 2010/2011 (di seguito, per brevità, la *Stagione in Corso*), come determinata ai sensi delle norme federali vigenti, e calcolata come segue:

- alle società partecipanti al Campionato di Serie A è attribuito un punteggio decrescente di una unità per società, con valore più alto (20 punti) assegnato alla società prima classificata e valore più basso (1 punto) attribuito alla società ultima classificata;

- a ciascuna società di Serie A è, quindi, attribuita una percentuale della *Quota risultati stagione in corso* corrispondente al rapporto tra il punteggio attribuito a detta società e il totale dei punteggi (da 1 a 20) di tutte le società di Serie A;

c.2. una *Quota risultati ultimi cinque anni*, pari al 15% (quindicipercento) delle *Risorse Economiche Nette*, attribuita in base alla classifica aggregata delle cinque stagioni sportive precedenti alla *Stagione in Corso*, e quindi per la prima volta le stagioni 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 (di seguito, per brevità, le *Ultime 5 Stagioni*), e calcolata come segue:

- per ciascuna delle *Ultime 5 Stagioni*, alle società partecipanti al Campionato di Serie A nella *Stagione in Corso* è attribuito un punteggio decrescente di una unità per società, con valore più alto (20 punti) assegnato alla società meglio posizionata nella classifica cumulata dei diversi Campionati nazionali, ottenuta assegnando il primo posto alla società meglio classificata nel Campionato di Serie A e l'ultimo posto alla società peggio classificata nel Campionato nazionale di categoria più bassa (per i Campionati articolati su più gironi e/o che prevedono la disputa di play-off/playout si applicano i criteri di cui al CU F.I.G.C. n. 167/A del 15 febbraio 2006, lettera A): "Classifica finale dell'ultimo campionato", e

- valore più basso (1 punto) attribuito alla società peggio classificata;
- alle società partecipanti al Campionato di Serie A nella *Stagione in Corso* viene, quindi, attribuito un punteggio decrescente di una unità per società, con valore più alto (20 punti) assegnato alla società che ha totalizzato il punteggio più alto nella somma dei punteggi relativi alle *Ultime 5 Stagioni* (come determinati in base al punto precedente) e valore più basso (1 punto) attribuito alla società che ha totalizzato la somma più bassa;
  - a ciascuna società di Serie A è, pertanto, attribuita una percentuale della *Quota risultati ultimi cinque anni* corrispondente al rapporto tra il punteggio attribuito a detta società in base al punto precedente e il totale dei punteggi (da 1 a 20) di tutte le società di Serie A;
- c.3 una *Quota risultati storici*, pari al 10% (diecipercento) delle *Risorse Economiche Nette*, attribuita in base ai risultati sportivi conseguiti dalla stagione sportiva 1946/47 alla sesta stagione sportiva antecedente alla *Stagione in Corso*, e quindi per la prima volta la stagione 2004/2005, per la seconda volta la stagione sportiva 2005/2006, e così via (di seguito, per brevità, il *Periodo Storico*), e calcolata come segue;
- per ciascuna delle stagioni di cui si compone il *Periodo Storico*, alle società partecipanti al Campionato di Serie A nella *Stagione in Corso* è attribuito un punteggio determinato in base ai seguenti criteri, mutuati da quanto previsto dal CU F.I.G.C. n. 167/A del 15 febbraio 2006, lettera B): "Tradizione sportiva della città":
    - o 10 punti per la partecipazione al Campionato di Serie A;
    - o 7 punti per la partecipazione al Campionato di Serie B;
    - o 4 punti per la partecipazione al Campionato di Serie C o C1, ovvero di Lega-PRO Prima Divisione;
    - o 2 punti per la partecipazione al Campionato di Serie C2, ovvero di Lega-PRO Seconda Divisione;
    - o 4 punti per uno Scudetto vinto e riconosciuto dalla F.I.G.C.;
    - o 2 punti per una Coppa Italia vinta;
    - o 1 punto per una Supercoppa di Lega vinta;
    - o 5 punti per una Champions League/Coppa dei Campioni vinta;
    - o 3 punti per una Coppa delle Coppe vinta;
    - o 2 punti per una Coppa delle Fiere o Coppa UEFA o Europa League vinta;

- o 1 punto per una Supercoppa UEFA o Coppa Intercontinentale o Campionato del Mondo per Club vinta;
  - alle società partecipanti al Campionato di Serie A nella *Stagione in Corso* viene, quindi, attribuito un punteggio decrescente di una unità per società, con valore più alto (20 punti) assegnato alla società che ha totalizzato il punteggio più alto nella somma dei punteggi relativi al *Periodo Storico* (come determinati in base al punto precedente) e valore più basso (1 punto) attribuito alla società che ha totalizzato la somma più bassa (per i casi di parità di punteggio e/o di città sedi di più Società, si applicano i criteri previsti dal C.U. F.I.G.C. n. 167/A del 15 febbraio 2006, lettera B): "Tradizione sportiva della città")',
  - a ciascuna società di Serie A è, pertanto, attribuita una percentuale della *Quota risultati storici* corrispondente al rapporto tra il punteggio attribuito a detta società in base al punto precedente e il totale dei punteggi (da 1 a 20) di tutte le società di Serie A;
- 3) dalla quota delle *Risorse Economiche Nette* spettante a ciascuna società neopromossa in Serie A nella *Stagione in Corso* sulla base dei criteri di ripartizione di cui al precedente paragrafo 2 viene prelevata la somma di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) da distribuire in parti uguali a tutte le società di Serie A partecipanti alla Europa League (escluse le società che accedono alla Europa League dopo avere disputato la fase a gironi della UEFA Champions League) nella *Stagione in Corso*.
3. Le previsioni del comma 2 cessano di produrre efficacia nel caso di abrogazione del Decreto e/o nel caso di modifiche sostanziali del Decreto che attengano all'identificazione dei criteri di cui agli artt. 25 e 26.
4. Le somme necessarie al funzionamento della Lega Serie A sono corrisposte a quest'ultima dalle società associate, in parti uguali tra loro.

#### **Art. 20 - Adempimenti amministrativi e contabili**

1. La Lega Serie A, in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del presente Regolamento, ha facoltà di porre in atto tutti gli interventi necessari a disciplinare la conduzione amministrativa e finanziaria delle società di appartenenza al fine di assicurarne la corretta gestione a tutela della regolarità dell'attività agonistica.

2. La Lega Serie A provvede a devolvere alle categorie professionistiche inferiori quote di mutualità nel rispetto delle previsioni del Decreto.
3. Le società sono tenute ad inviare alla Lega Serie A nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Lega Serie A i propri bilanci nonché i dati relativi alla contabilità societaria.
4. I controlli sugli atti e sulla gestione delle società appartenenti alla Lega Serie A vengono effettuate dalla F.I.G.C. ai sensi della legge 23 marzo 1981 n. 91.
5. Le società sono tenute a depositare entro cinque giorni dalla stipulazione, presso la Lega Serie A, gli accordi con le altre società ed i contratti con i propri tesserati. All'atto del deposito, la Lega Serie A provvede all'asseverazione della data. I contratti e gli accordi devono essere compilati secondo le modalità previste dalle N.O.I.F..
6. La Lega Serie A esamina gli accordi tra società ed i contratti tra società e tesserati e ne appone il visto di esecutività, ove rispondenti ai termini ed alle modalità stabiliti dalla F.I.G.C., dandone tempestiva comunicazione alle società interessate.
7. Per il recupero delle somme dovute dalle società della Lega Serie A alla F.I.G.C., alle società ed ai tesserati, derivanti da obbligazioni inerenti o conseguenti all'attività sportiva, la Lega Serie A è tenuta, sentito il Presidente della F.I.G.C.:
  - a) ad effettuare prelievi sugli interventi federali e su qualsiasi provento spettante alle società inadempienti;
  - b) ad effettuare prelievi coattivi sugli incassi e sulle percentuali di gare ufficiali ed amichevoli disputate dalle società, nonché su ogni altra entità finanziaria appartenente alle società stesse. La Lega Serie A deve dare comunicazione del prelievo coattivo disposto alle società interessate con un preavviso di almeno otto giorni, abbreviabile fino a 48 ore per particolari esigenze. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega Serie A, tramite un proprio Delegato, anche in occasione di gare. Ove il Delegato non abbia la possibilità di effettuare, in tutto o in parte, l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle N.O.I.F., dal Codice di Giustizia Sportiva e dal presente Regolamento. Le spese dell'esazione sono poste a carico della società inadempiente in misura comunque non superiore al 5% della somma oggetto della esazione.
8. La Lega Serie A è tenuta ad informare tempestivamente la F.I.G.C. delle attività di recupero espletate.

### **Art. 21 - Adempimenti economico-finanziari delle società**

1. Le società ammesse a partecipare alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A per le quali è previsto tale adempimento, devono provvedere al versamento a favore della Lega Serie A della tassa di iscrizione, nella misura e nei termini annualmente fissati dal Consiglio di Lega Serie A.
2. Le società devono provvedere al versamento alla Lega Serie A delle somme di cui all'art. 19, secondo comma, del presente Regolamento.
3. Ogni società deve tenere aggiornata, secondo le modalità stabilite dalla F.I.G.C., la documentazione relativa agli emolumenti, ai premi e ad ogni altro compenso mensilmente corrisposti ai propri tesserati. Detta documentazione deve essere esibita ad ogni richiesta della Lega Serie A e degli Organi di controllo della F.I.G.C., nonché dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C. .
4. Sanzioni per gli inadempienti. L'Assemblea delibera la segnalazione delle società e dei loro dirigenti responsabili agli Organi della Giustizia Sportiva qualora si rendano responsabili delle seguenti inadempienze:
  - a) ritardato versamento di somme a qualsiasi titolo dovute alla Lega Serie A, e per il quale la Lega Serie A stessa abbia già notificato formale diffida con indicazione del termine di adempimento;
  - b) violazione o ritardata esecuzione di ogni altro adempimento previsto dall'art. 20 del presente Regolamento.

### **Art. 22 - Autorizzazioni e ratifiche spettanti alla Lega Serie A**

1. Le Società devono depositare nella sede della Lega Serie A i contratti stipulati per la cessione dei diritti televisivi e dei diritti *new media* (quali, a titolo non esaustivo, Internet e telefonia mobile), ivi compresi, in tutti i casi, quelli per l'estero, con efficacia fino al 30 giugno 2010, in conformità con le previsioni dell'art 27 comma 4 del Decreto.

I contratti saranno tenuti e conservati dalla Lega Serie A con obbligo di riservatezza.

Il deposito deve essere effettuato entro 15 giorni dalla stipulazione di ciascun contratto.

Il Consiglio di Lega Serie A determina, secondo le circostanze e la loro gravità l'ammontare della penale a carico delle società che hanno omesso *e/o* ritardato il deposito dei contratti.

2. Nei contratti di cui al primo comma del presente articolo le società devono ottenere che le emittenti televisive che abbiano acquisito i diritti televisivi che fanno capo alle Società organizzatrici – ospitanti delle gare inseriscano:
  - la sigla istituzionale dedicata alla Lega Serie A (così come applicata nella stagione sportiva 1998/99 quanto alla sigla istituzionale della L.N.P.) contenente il logo degli eventuali sponsor ufficiali delle manifestazioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento, sponsor ufficiali che non potranno comunque essere emittenti televisive e/o produttori e/o distributori di materiale tecnico - sportivo:
    - a) in apertura di tutte le manifestazioni televisive relative al Campionato, se messe in onda dalle emittenti televisive di cui al presente comma 2;
    - b) in apertura di ogni tempo di giuoco di tutte le partite trasmesse integralmente in diretta o in differita in Italia.
  - Il logo nella grafica di presentazione dei servizi sulle partite di Campionato inserite nelle trasmissioni sportive delle emittenti sopra indicate nonché delle classifiche e dei risultati del Campionato, se trasmesse dalle predette emittenti. Detta previsione non intende ledere in alcun modo la libertà negoziale delle singole Società, che saranno pertanto libere di stipulare accordi anche con eventuali concorrenti dello sponsor della Lega Serie A.
3. Le società sono tenute a depositare nella sede della Lega Serie A, entro 15 giorni dalla sottoscrizione degli stessi, tutti i contratti promo-pubblicitari da esse stipulati ai sensi dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. Le società non possono apporre sugli indumenti da giuoco scritte o marchi pubblicitari senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione della Lega Serie A. I contratti promo pubblicitari dovranno comunque essere stipulati secondo le disposizioni federali emanate ai sensi dell'art. 72 delle N.O.I.F., anche per quanto riguarda la collocazione e le dimensioni delle scritte o marchi pubblicitari.

Il Consiglio di Lega Serie A determina, secondo le circostanze e la loro gravità, l'ammontare della penale a carico delle società che hanno omesso e/o ritardato il deposito dei contratti.
4. Il Consiglio di Lega Serie A ha competenza sulla regolazione di tutti gli aspetti inerenti alle Rappresentative di Lega Serie A e alla loro immagine, ogni diritto di utilizzazione della quale spetta esclusivamente alla Lega Serie A. Nell'ambito di tali attribuzioni, il Consiglio di Lega Serie A ha gli stessi poteri che gli artt. 75 e 76 delle N.O.I.F. assegnano al Consiglio Federale ed al Presidente Federale ai

fini dell'utilizzazione per finalità promo-pubblicitarie dei diritti esclusivi sulla immagine delle Squadre Nazionali da parte di altri soggetti.



TITOLO IV  
L'ATTIVITA' AGONISTICA E LE GARE

**Art. 23 - Anno sportivo**

L'anno sportivo ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

**Art. 24 - Sospensione annuale**

Durante il periodo di sospensione annuale è vietato alle società ed ai calciatori di svolgere qualsiasi attività agonistica, anche se occasionale e senza scopo di lucro, salvo quanto previsto dall'art. 47 delle N.O.I.F. e salve particolari autorizzazioni da concedersi dalla Lega Serie A.

**Art. 25 - Competizioni agonistiche obbligatorie**

1. Le competizioni agonistiche obbligatorie sono:
  - Campionato di Serie A;
  - Supercoppa di Lega;
  - Campionato "Primavera";
  - Supercoppa "Primavera";
  - Coppa Italia;
  - Coppa Italia "Primavera".
  - Campionati ed altre competizioni indette a seguito di specifica delibera dell'Assemblea nel rispetto dell'art. 58 delle N.O.I.F..
2. L'ordinamento del Campionato di Serie A ed i relativi passaggi di categoria per promozione o per retrocessione sono regolati dagli artt. 49 e 52 delle N.O.I.F..

**Art. 26 - Gare ufficiali**

1. Sono considerate ufficiali ad ogni effetto le gare:
  - a) di Campionato di Serie A;
  - b) di Coppa Italia;
  - c) di Supercoppa di Lega.
2. Sono inoltre considerate ufficiali, non di prima squadra, le gare dei campionati e delle altre competizioni organizzate dalla Lega Serie A ai sensi del comma 1 e del comma 2 del precedente articolo.

### **Art. 27 - Il pallone della Lega Serie A**

1. Tutte le gare di cui agli articoli 27 e 28 si disputano con un pallone ufficiale della Lega Serie A (di seguito Pallone Ufficiale).
2. Le società devono utilizzare per le suddette gare esclusivamente il Pallone Ufficiale.

### **Art. 28 - Quota percentuale di partecipazione sugli incassi e rimborso spese per gare effettuate in campo neutro**

1. La società che ha subito la squalifica del proprio campo di giuoco deve corrispondere alla società ospitata su altro campo quota percentuale di partecipazione sull'incasso, determinata in base alla media delle quote percentuali corrisposte per le gare disputate sul proprio campo dall'inizio del Campionato. Se il numero delle gare disputate è inferiore a cinque, il calcolo deve essere effettuato sulla media delle quote percentuali corrisposte nell'intero Campionato precedente.
2. La società nel cui interesse viene disposta la requisizione di un campo neutro ai sensi dell'art. 32, comma 8, deve in ogni caso versare alla società che ha la disponibilità del campo requisito un indennizzo pari al 10% dell'incasso depurato delle imposte e tasse erariali.

### **Art. 29 - Rimborso spese per gare non disputate o interrotte. Sanzioni**

1. La società che rinuncia alla disputa di una gara ufficiale deve darne comunicazione alla Lega Serie A ed all'altra società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro le ore ventiquattro del quarto giorno che precede quello fissato per la disputa della gara.
2. Il Consiglio di Lega Serie A stabilisce, con criterio di equità, l'entità delle sanzioni pecuniarie da irrogarsi, ai sensi dell'art. 53, comma 7, delle N.O.I.F., alle Società che rinunciano alla disputa o alla prosecuzione di gare del Campionato di Serie A.
3. La rinuncia alla disputa o alla prosecuzione di una gara comporta anche l'applicazione dei provvedimenti previsti dalle N.O.I.F..
4. Il Consiglio di Lega Serie A stabilisce, con criterio di equità, se devono essere irrogate sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 53, comma 7, delle N.O.I.F., alle società che rinunciano alla disputa o alla prosecuzione di gare amichevoli, di Coppa Italia o di Supercoppa di Lega, e ne determina l'eventuale entità.

**Art. 30 - Disposizioni organizzative per le gare di Coppa Italia, Supercoppa di Lega, nonché gare di cui all'art. 57 delle N.O.I.F.**

1. Gli incassi relativi alle gare di Supercoppa di Lega, nonché quelle che vengono organizzate in conformità all'art. 57 delle N.O.I.F. sono ripartiti secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Lega Serie A.
2. La ripartizione degli incassi relativi alle gare di Coppa Italia disputate tra società associate a Leghe diverse è oggetto di convenzione con le dette Leghe.

**Art. 31 - Calendari delle competizioni ufficiali**

1. Il Consiglio di Lega Serie A provvede alla formazione dei calendari delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega di Serie A.
2. Non è ammesso reclamo sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull'ora d'inizio delle gare. Le gare fissate in orario diurno devono comunque essere portate a termine, con le luci artificiali, qualora sopraggiungessero condizioni di insufficiente luminosità naturale. È, peraltro, in facoltà del Presidente della Lega Serie A disporre, sia d'ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le società interessate, la variazione di data, dell'ora dell'inizio e del campo delle singole gare.
3. Le società che debbano disputare gare di competizioni ufficiali dell'U.E.F.A. che hanno luogo nella giornata di martedì, possono richiedere al Presidente della Lega Serie A l'anticipazione al sabato delle gare di Campionato immediatamente antecedenti le gare delle competizioni ufficiali menzionate. A partire dal turno degli ottavi di finale della U.E.F.A. Champions League e dei quarti di finale della U.E.F.A. Europa League le società interessate possono ottenere l'anticipo delle proprie gare di campionato anche se le gare delle competizioni U.E.F.A. sono fissate nel giorno di mercoledì. E' in ogni caso escluso il diritto di richiedere l'anticipo per le società le cui gare delle competizioni U.E.F.A. si svolgono il giovedì.
4. La richiesta della società interessata deve essere formulata per iscritto almeno 10 giorni prima della data nella quale dovrebbe disputarsi la gara di Campionato ed il Presidente della Lega Serie A dispone con proprio provvedimento, fissando l'orario di inizio della gara.

**Art. 32 - Recupero delle gare non iniziate, interrotte od annullate e gare in campo neutro**

1. Le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato, salvo i casi:

- a) di perdurante impraticabilità del campo, da constatarsi dall'arbitro in presenza delle squadre il giorno successivo a quello fissato ed all'ora stabilita per l'effettuazione della gara;
  - b) che una od entrambe le squadre siano già impegnate in una successiva gara infrasettimanale, sia essa di calendario o di recupero, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Serie A o di altre competizioni internazionali alle quali le società sono state autorizzate a partecipare;
  - c) che si tratti di gara infrasettimanale. In tali casi il Presidente della Lega Serie A provvede a fissare la data di recupero della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento;
  - d) di mancato inizio della gara a causa di fatti o situazioni che comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.
2. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dall'arbitro.
  3. Per le gare interrotte, le due società hanno facoltà di accordarsi per disputare la prosecuzione della gara il giorno successivo, previa ratifica dell'accordo da parte della Lega Serie A. In caso di mancato accordo fra le due società, o di mancata ratifica da parte della Lega Serie A, il Presidente della Lega Serie A provvede a fissare la data di prosecuzione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento.
  4. La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità:
    - a. la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell'interruzione, come da referto dell'arbitro;
    - b. nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell'interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta dell'arbitro il giorno dell'interruzione, con le seguenti avvertenze:
      - i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
      - ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

- iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
  - iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
  - v) le ammonizioni singole inflitte dall'arbitro nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
  - vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.
5. Per le gare annullate il Presidente della Lega Serie A provvede a fissare la data di ripetizione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni.
  6. Gli incassi delle gare di recupero di cui ai precedenti commi 1 e 2 spettano alla società ospitante la quale deve provvedere a tutte le spese di organizzazione ed al riconoscimento della validità del loro biglietto o abbonamento in occasione della prosecuzione della gara interrotta o del recupero della gara non iniziata. La società ospitante deve inoltre versare le percentuali spettanti alla società ospitata, calcolate sull'importo totale degli incassi delle due gare.
  7. Il Consiglio della Lega Serie A può disporre, a suo insindacabile giudizio, che le gare organizzate dalla Lega Serie A stessa si svolgano a porte chiuse.
  8. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, il Presidente della Lega Serie A provvede a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.

### **Art. 33 - Ritiro ed esclusione dalle competizioni ufficiali**

1. Le società che si ritirano dalle competizioni ufficiali in corso sono tenute al pagamento, per tutte le gare alle quali non partecipano, degli indennizzi oltre all'eventuale ammenda irrogata dal competente Organo disciplinare. A carico di tali società si applicano altresì i provvedimenti previsti dalle N.O.I.F. e dal presente Regolamento.
2. Il Consiglio di Lega Serie A, quando ritenga che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, può, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente della F.I.G.C. una deroga alle disposizioni dell'art. 53 delle N.O.I.F..

### **Art. 34 - Tornei organizzati dalle società**

1. Le società della Lega Serie A che intendono organizzare tornei per l'assegnazione di trofei coppe od altri premi devono presentare, almeno venti giorni prima della data fissata per l'inizio del torneo, il relativo Regolamento alla Lega Serie A per l'approvazione.
2. Nel caso di tornei ai quali partecipano società associate a Leghe diverse o affiliate a Federazioni estere, l'approvazione del Regolamento è di competenza del Presidente della F.I.G.C., cui le richieste devono pervenire per il tramite della Lega Serie A il Presidente della F.I.G.C. demanda l'organizzazione del torneo all'ente che ritiene più idoneo.
3. Le società partecipanti al torneo che intendono utilizzare le prestazioni di calciatori tesserati per altre società, devono richiedere alle Leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione, indicando il nominativo dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.
4. Le società che organizzano tornei devono richiedere all'AIA, tramite la Lega Serie A, l'invio degli arbitri e degli assistenti.
5. È proibito organizzare gare o tornei, tramite tesserati, comunque operanti a fine di lucro.
6. La Lega Serie A, nel concedere l'autorizzazione a disputare gare amichevoli, tiene conto degli impegni di Campionato e di Coppa Italia delle società.

### **Art. 35 - Gare amichevoli, gare di allenamento**

1. La disputa di gare amichevoli deve essere autorizzata dalla Lega Serie A almeno cinque giorni prima della data stabilita per la disputa delle gare stesse.
2. La società ospitante deve richiedere, tramite la Lega Serie A, l'invio dell'arbitro e degli assistenti .
3. Le società che intendono usufruire di calciatori tesserati per altre società devono ottenere dalle Leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione ad utilizzarli, indicando i nominativi dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.
4. La Lega Serie A, nel concedere l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, tiene conto degli impegni di Campionato e di Coppa Italia.

5. Le società in trasferta per gare di Campionato o di Coppa Italia non possono disputare, se non hanno ottenuto il preventivo benestare della società ospitante, gare amichevoli in località distanti meno di 100 km, calcolati secondo i dati ufficiali dell'Ente Ferrovie dello Stato, dalla città nella quale deve aver luogo la gara di Campionato o di Coppa Italia.
6. Le società associate alla Lega Serie A non possono disputare gare amichevoli nella città ove nel medesimo giorno si svolgono gare di Campionato di Serie A e B o altre gare ufficiali organizzate dalla Lega Serie A stessa.
7. Per le gare amichevoli con ingresso non a pagamento od a porte chiuse è dovuto solo il rimborso delle spese di trasferta dell'arbitro e degli assistenti.
8. Sono considerate gare di allenamento quelle che si svolgono a porte chiuse o con ingresso gratuito, anche senza l'osservanza dei tempi regolamentari. Per tali gare non si applicano le norme contenute nei commi precedenti.

#### **Art. 36 - Gare con squadre estere, gare all'estero**

1. Le società che intendono disputare gare con squadre estere devono segnalare tempestivamente alla F.I.G.C., tramite la Lega Serie A, tutte le inerenti trattative e presentare, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la disputa della gara, richiesta di autorizzazione in duplice copia alla Lega Serie A. Questa provvede ad inoltrarla alla F.I.G.C., corredata del proprio parere tecnico-sportivo anche in relazione agli eventuali impegni di Campionato o di Coppa Italia della società richiedente. Ove la squadra estera si trovi già in Italia per disputare altre gare, la richiesta di autorizzazione può essere inoltrata alla Lega Serie A entro le ore ventiquattro del quarto giorno precedente quello fissato per la gara. Le società che intendono disputare gare con squadre nazionali estere devono svolgere ogni inerente trattativa per tramite della F.I.G.C., cui compete in via esclusiva ogni rapporto con la F.I.F.A., l'U.E.F.A. e con le Federazioni estere.
2. Le società, che intendono utilizzare per le gare di cui al comma 1 le prestazioni di calciatori tesserati per altre società, devono richiedere alle Leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione, indicando il nominativo dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.
3. Le società devono richiedere all'A.I.A., tramite la Lega Serie A, l'invio degli arbitri e degli assistenti.

4. Le società che intendono partecipare a tornei o gare amichevoli al di fuori del territorio nazionale devono osservare le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2.

#### **Art. 37 - Squadre rappresentative**

1. La Lega Serie A promuove, secondo il programma e le modalità annualmente stabilite dal Consiglio di Lega Serie A, l'attività di Squadre Rappresentative di categoria, e, unitamente alle altre Leghe interessate, di Rappresentative delle Leghe a carattere nazionale.
2. Per le gare di tale attività le società sono tenute a porre a disposizione della Lega Serie A i propri tesserati regolarmente convocati.

#### **Art. 38 - Norme generali per l'attività**

1. I calciatori tesserati per le società associate alla Lega Serie A non possono, senza il nulla-osta della F.I.G.C. e della società di appartenenza, partecipare a gare ufficiali od amichevoli in squadre di società estere.
2. Le società non possono far partecipare a gare o ad allenamenti calciatori tesserati per altre società, o valersi di essi o di altri tesserati professionisti per qualsiasi attività sportiva, senza la preventiva autorizzazione della società di appartenenza.
3. I calciatori e gli altri tesserati professionisti non possono fornire comunque le proprie prestazioni per altre società, senza la preventiva autorizzazione delle Leghe competenti e della società di appartenenza.
4. Le società che non intendono schierare la migliore formazione nelle gare amichevoli devono darne tempestiva comunicazione alla Lega Serie A e notizia al pubblico a mezzo di comunicato stampa.

#### **Art. 39 - Assicurazione per gli stadi**

Le società sono tenute a stipulare, ove non vi provveda il locatore o concedente, una assicurazione a copertura della propria responsabilità civile derivante dalla utilizzazione degli stadi per la disputa delle gare. A tal fine il Consiglio di Lega Serie A fissa i massimali di polizza.

#### **Art. 40 - I campi di giuoco**

1. I campi di giuoco delle Società associate alla Lega Serie A sui quali si svolgono le gare ufficiali devono essere conformi alle disposizioni



del Regolamento di giuoco, delle N.O.I.F., al Regolamento degli Stadi, nonché alle seguenti disposizioni.

2. Presso la Lega Serie A è operante una commissione consultiva ed ispettiva nominata dal Consiglio di Lega Serie A, su proposta del Presidente, composta da tecnici con specifici requisiti professionali in materia di edilizia civile e sportiva.
3. La Lega Serie A sottopone i campi di giuoco a verifiche di primo impianto e periodiche tramite la Commissione di cui al punto precedente e rilascia apposito certificato di omologazione che le società dovranno tenere esposto nello spogliatoio del direttore di gara.
4. Le società devono comunicare ogni eventuale variazione intervenuta in epoca successiva alla data del certificato di omologazione.
5. Le società devono disputare tutte le partite interne del Campionato disputato dalla prima squadra sul campo di giuoco indicato all'inizio del Campionato. Il Consiglio di Lega Serie A può autorizzare lo spostamento definitivo del campo di giuoco indicato.
6. Le società ospitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'arbitro e degli assistenti un'autovettura per lasciare lo stadio al termine della gara.
7. Le società hanno l'obbligo di interessare le Autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico affinché predispongano adeguate misure di prevenzione, ed eventualmente di repressione, di eventuali incidenti od atti di violenza comunque consumabili, a danno di chiunque, ad opera degli spettatori.

#### **Art. 41 - Persone ammesse nel recinto di giuoco**

1. Durante lo svolgimento delle gare devono essere presenti nel recinto di giuoco, per ciascuna delle due società:
  - a) un dirigente accompagnatore ufficiale debitamente munito di tessera rilasciata dalla Lega Serie A per la stagione sportiva in corso;
  - b) un medico sociale tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico;
  - c) un operatore sanitario ausiliario tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico.
2. Deve essere altresì presente nel recinto di giuoco il dirigente addetto agli ufficiali di gara, designato dalla società ospitante, debitamente munito di tessera valida per la stagione sportiva in corso.

3. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitata non è obbligatoria per le gare di Campionato e tornei minori, organizzati dalla Lega Serie A.
4. Durante lo svolgimento delle gare possono essere presenti nel recinto di giuoco per ciascuna delle due società:
  - a) il tecnico responsabile, tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
  - b) i calciatori di riserva nel numero previsto dalle disposizioni vigenti;
  - c) gli occupanti la "panchina aggiuntiva" di cui all'art. 66, comma 1 bis, delle N.O.I.F..
5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco devono prendere posto sulle rispettive panchine. Esse possono accedere al terreno di giuoco soltanto se invitate dall'arbitro o con il suo consenso.
6. È in facoltà dell'arbitro di allontanare dal recinto di giuoco i tesserati che violino l'obbligo previsto dal precedente comma o che, comunque, manchino ai propri doveri sportivi.
7. Devono essere presenti nel recinto di giuoco i barellieri e possono accedervi i raccattapalle, i fotografi, gli operatori cinematografici ed i teleoperatori autorizzati dalla società ospitante, responsabile del loro comportamento.

## **Art. 42 - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Osservanza dei Regolamenti**

1. Le società associate alla Lega Serie A ed i tesserati che agiscono nel suo ambito sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto della F.I.G.C., di ogni altra norma emanata dagli Organi federali competenti, del presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni sull'ordinamento interno della F.I.G.C..
3. Le norme di carattere esecutivo del presente Regolamento in materia amministrativa ed agonistica, sono stabilite dal Consiglio di Lega Serie A, con disposizioni emanate annualmente e portate a conoscenza delle società a mezzo di comunicati ufficiali.
4. "NORMA TRANSITORIA": Sino al 30 (trenta) giugno 2010 (duemiladieci) hanno diritto di far parte e di associarsi alla "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A" o più brevemente "Lega

Serie A" le Società che hanno titolo di partecipare al Campionato di Calcio Serie A 2009/2010 in base alle relative classifiche definitive dei Campionati di Serie A (in quanto non retrocesse ad altro Campionato) e di Serie B (in quanto promosse al predetto Campionato di Serie A). Le Società che pur facendo parte, anche quali Associati Fondatori, della Lega Serie A perdono il predetto titolo, decadono di diritto dalla medesima Lega Serie A, perdendo così la qualifica di associato e ciò a far data dal momento della perdita o mancata acquisizione del relativo titolo. Le disposizioni di cui sopra valgono altresì per l'ammissione e la decadenza di diritto degli associati con riferimento al Campionato di Serie A 2010/2011.